

dri a stampa di scorta da levarsi alle Cancellerie, e Pallade non saranno questi stati rassegnati nell' Imperial Regia Tana di Venezia, nè far circolare ne' Luoghi alla medesima adjacenti, e per lo Stato li medesimi, nè far uso delli stessi senza che siano accompagnati delle legali prescritte Bollette con il pagamento de' Pubblici Dazj d' Entrata, ed Uscita, alli quali si vuole abbia a sottostare anche l' Estera Stoppa, proibendosi severamente ad ogni uno d' introdurre in Venezia, e nello Stato Canapi Esteri, lavorati in Granzuoli, e Lasegneti, in Resti- Filli, Spaghi, Stoppa, Cordami, Sartiami, Cavi d' Acqua, ed in qualunque altro immaginabile Lavoro, come pure Canevi di Ligadure, e forme differenti da quel Paese da dove saranno stati raccolti, dovendo tali Canevi esser scortati da una Fede giurata del Parroco, o d' altre autorità del loco da dove fossero li Canevi stessi provenienti, nella qual Fede sarà descritto il numero de' Fassoni del Canevo, e il suo peso, perchè ritrovando li Canevi senza che siano accompagnati dalli prescritti requisiti, e Bollette, con le Legature differenti dalla loro originaria provenienza saranno giudicati di Contrabbando, ed il genere colto in contraffazione sarà assolutamente confiscato.

Tutti li Canapi Esteri grezzi che con la prescritta scorta saranno introdotti in questa
Re-